

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012 N. 50

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "a euro 750.000,00 sono" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie stabilite dalla normativa statale possono essere".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
 - "2 bis. Per gli appalti di lavori in relazione ai quali la normativa statale consente di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 1, invia la lettera di invito agli operatori economici inseriti in un elenco aperto di esecutori di lavori, formato sulla base di un avviso pubblico approvato con provvedimento del dirigente competente in materia di gare e contratti, recante le modalità e i criteri per l'inserimento in detto elenco. Tale avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nel profilo di committente, nel sito informatico di cui all'articolo 4 della l.r. 31/2007 e, per estratto, in almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
 - 2 ter. L'elenco di cui al comma 2 bis è aggiornato almeno semestralmente con le modalità previste dal provvedimento di cui al medesimo comma ed almeno annualmente a seguito di un avviso approvato dal dirigente competente in materia di gare e contratti, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel profilo di committente."
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
 - "1 bis. Tramite il servizio di economato si provvede al pagamento delle imposte, tasse, diritti e spese connesse a procedimenti giurisdizionali (imposta di registro, spese campione civile e penale, diritti di notifica e per esecuzioni mobiliari e immobiliari)."
4. Dopo l'articolo 24 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 24 bis

(Elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi e di esecutori di lavori)

1. Gli elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi e di esecutori di lavori formati, rispettivamente, ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 1, e del regolamento regionale per il servizio di economato di cui all'articolo 24, possono essere utilizzati da altre stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale."

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))

- superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale. Sono, altresì, a carico dei medesimi soggetti i costi relativi agli eventuali controlli e monitoraggi decisi dalla Pubblica Autorità a seguito dell'accertamento di irregolarità nella conduzione o gestione degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi;
- b) degli enti locali qualora siano controlli specifici aggiuntivi rispetto alle scelte dei programmi regionali, con l'esclusione delle situazioni di emergenza ambientale verificate dalla Regione limitatamente ai comuni non costieri con meno di 15.000 abitanti;
 - c) dei privati richiedenti qualora sia rilevata l'infondatezza e la reiterazione delle richieste.
7. Le attività di cui al presente articolo sono a carico delle risorse di cui all'articolo 26.”.

Articolo 19

(Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di valorizzazione della biodiversità))

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/2009 è aggiunta la seguente: “n bis) la gestione dei siti individuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28/2009, la parola: “nulli” è sostituita dalle seguenti: “annullabili per violazione di legge”.
3. All'allegato E della l.r. 28/2009, dopo le parole: “IT1322304 ROCCA DELL'ADELASIA”, le parole: “PROVINCIA DI SAVONA” sono sostituite dalle seguenti: “COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE”.

Articolo 20

(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))

1. All'inizio del Titolo II della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 5 bis

(Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica)

1. La Giunta regionale al fine di garantire uno svolgimento più efficace delle funzioni in materia sismica delegate alle province ai sensi dell'articolo 8 della presente legge individua:
 - a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
 - b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;
 - c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge.”.
2. L'articolo 6 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Denuncia dei lavori e deposito dei progetti)

1. L'avvio e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione sono subordinati al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia ovvero lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modificazioni e integrazioni).
2. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato dalla dichiarazione del progettista che asseveri il

rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati anche in via telematica allo Sportello unico per l'edilizia o allo SUAP, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito e lo trasmette alla Provincia per gli adempimenti di competenza.”.
3. Dopo l'articolo 6 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

**“Articolo 6 bis
(Autorizzazione sismica)**

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'Allegato 1 alla presente legge, la Provincia rilascia la preventiva autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'avvio dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente individuati nel provvedimento di cui all'articolo 5 bis, nonché alle sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica nei comuni classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 - c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
3. L'autorizzazione sismica ha validità per quattro anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, nonché dell'asseverazione è valida su richiesta dell'interessato anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.”.

4. L'articolo 7 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 7
(Certificato di rispondenza)**

1. Per i lavori soggetti ad autorizzazione sismica il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Negli interventi in cui non sia richiesto il certificato di collaudo la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la Provincia competente.”.
5. Dopo l'articolo 7 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

**“Articolo 7 bis
(Vigilanza e controllo)**

1. La Provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, esercita il controllo sui progetti presentati ai sensi dell'articolo 6 e con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5 bis.
2. La Provincia nel caso di deposito dei progetti nei comuni non compresi nell'Allegato 1 alla presente legge esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5 bis.
3. La Provincia esercita il controllo ispettivo in corso d'opera con metodo a campione.”.

**Articolo 21
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2011))**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “non oltre il 30 giugno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2013”.
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla data del 30 giugno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2013”.
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2010 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola “Provincia” sono aggiunte le seguenti: “che ne verifica la sostenibilità economica e finanziaria”.

**Articolo 22
(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva))**

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. Le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono delegate alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, ad eccezione di quelle in materia di utilizzo dei materiali esplosivi di cui al Titolo VIII del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni e agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni e integrazioni, che restano di competenza della Regione. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell'articolo 5 del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni. La Regione, nel rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto delegato, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza, ai fini di un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale.”.
2. Al comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2013”.

**Articolo 23
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))**

1. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “attività di direzione tecnico-sanitaria” sono inserite le seguenti: “o amministrativa”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono inseriti i seguenti:
“1 bis. L'incarico di direttore dell'Agenzia può essere conferito anche a dirigente regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, il quale mantiene il

proprio incarico di direzione di struttura o professional, conferito ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la differenza tra il trattamento economico stabilito dalla Giunta regionale per il direttore generale dell'Agenzia e quello spettante al dirigente regionale viene corrisposta dall'Agenzia all'Amministrazione regionale, a integrazione del fondo per la retribuzione accessoria della dirigenza, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, e il dirigente beneficia del livello massimo della retribuzione di posizione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, al dirigente regionale viene ripristinato il trattamento economico precedentemente spettante.

1 ter. La retribuzione del direttore dell'Agenzia non può superare comunque quella spettante ai direttori amministrativo e sanitario delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.”.

Articolo 24

(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1981 n. 23 (Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria))

1. L'articolo 24 della l.r. 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 24

(Commissione tecnica permanente per i gas tossici)

1. La Commissione tecnica permanente per i gas tossici, di cui all'articolo 24 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici) e successive modificazioni ed integrazione è costituita presso la A.S.L. 3 Genovese e opera per l'intero territorio regionale.
 2. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente normativa, alla Commissione di cui al comma 1 è attribuita la funzione di rilascio agli operatori del certificato di idoneità e della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici, nonché di revisione, revoca e sospensione della patente medesima. Alla predetta Commissione compete altresì l'istituzione e la tenuta del registro delle persone abilitate all'impiego dei gas tossici per tutto il territorio regionale.
 3. La Commissione di cui al presente articolo è composta da:
 - a) il Direttore Sanitario dell'A.S.L. 3 Genovese, con funzione di Presidente;
 - b) il Questore di Genova o suo delegato;
 - c) il Comandante dei Vigili del fuoco di Genova (o regionale) o suo delegato;
 - d) il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. 3 Genovese o suo delegato;
 - e) un chimico dell'A.S.L. 3 Genovese.
 4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'A.S.L. 3 Genovese, nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.”.
2. L'articolo 24 bis della l.r. 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

Articolo 25

(Interpretazione autentica dell'articolo 92 della l.r. 18/1999)

1. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi riferita anche agli adempimenti previsti dall'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, anche se lo sbarramento è a servizio di grandi derivazioni di acqua pubblica di competenza regionale.

Articolo 26

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La valutazione di incidenza è obbligatoria nel caso di opere di ripristino, di cui all'articolo 109,

- comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, soggetti a mera comunicazione all'autorità competente.
2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui all'articolo 5 bis della l.r. 29/1983 come inserito dalla presente legge, nonché dei provvedimenti applicativi di cui al Titolo II della medesima legge, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi i provvedimenti in materia già assunti dalla Giunta regionale.
 3. Per quanto non diversamente disposto dal Titolo II della suddetta l.r. 29/1983 come modificato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
 4. Le misure di salvaguardia approvate con deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria 17 novembre 2009, n. 29 (Misure di salvaguardia relativamente alla difesa delle coste e degli abitati costieri dall'erosione marina. Articolo 41, comma 1 bis, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni) conservano efficacia fino al 31 dicembre 2015.

Articolo 27
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 21 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

ALLEGATO 1 (Articolo 6 bis l.r. 29/1983)

Elenco Comuni già in Classe Sismica 2 (media sismicità):

Provincia di Imperia

1. BADALUCCO
2. CARPASIO
3. CASTELLARO
4. CERIANA
5. CIPRESSA
6. CIVEZZA
7. COSTARAINERA
8. DOLCEDO
9. IMPERIA
10. MONTALTO LIGURE
11. OSPEDALETTI
12. PIETRABRUNA
13. POMPEIANA
14. PRELA'
15. RIVA LIGURE
16. SAN LORENZO AL MARE
17. SANREMO
18. SANTO STEFANO AL MARE
19. TAGGIA

20. TERZORIO
21. VASIA

Provincia della Spezia

1. ARCOLA
2. BOLANO
3. CALICE AL CORNOVIGLIO
4. CASTELNUOVO MAGRA
5. ORTONOVO
6. ROCCHETTA DI VARA
7. SANTO STEFANO DI MAGRA
8. SARZANA
9. VEZZANO LIGURE
10. ZIGNAGO
11. BRUGNATO

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012 N. 50

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 91 in data 9 novembre 2012;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 novembre 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 253;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 16 novembre 2012;
- d) la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 13 dicembre 2012;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2012;
- f) la legge regionale entra in vigore il 27 dicembre 2012.

2. RELAZIONI AGLI ARTICOLI

Relazione di maggioranza (Consigliere Boffa M.)

il disegno di legge, oggi sottoposto all'esame dell'Assemblea legislativa, riveste il carattere di "legge collegata" alla legge finanziaria regionale per l'anno 2013 e contiene disposizioni e modifiche ed integrazioni a talune leggi regionali vigenti, finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, così come prevede l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria).

L'intervento normativo riguarda, tra l'altro, la legge regionale 5/2008, che disciplina le attività contrattuali della Regione, al fine di riallineare il ricorso alla procedura semplificata di cui all'articolo 123 del Codice dei contratti pubblici alla soglia stabilita dalla normativa statale e prevedere la facoltà di ricorrervi in luogo del precedente obbligo, nonché di creare un elenco aperto per gli esecutori di lavori pubblici per i quali la normativa vigente consente il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando. Si è, inoltre,

disposta la facoltà per le altre stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale di utilizzare gli elenchi ufficiali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori previsti dal regolamento regionale di attuazione della legge sulle attività contrattuali e dal regolamento regionale per il servizio di economato.

Le modifiche concernono, inoltre, la disciplina in materia di demanio e patrimonio, di cui alla l.r. 2/2012, rendendo sostanzialmente di immediata applicazione le disposizioni concernenti la vigilanza sull'utilizzo e la buona conservazione delle fonti di acque minerali, senza necessariamente attendere che tali funzioni siano gestite dai comuni in forma associata.

E' stata, inoltre, disposta, in tema di alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili regionali, la possibilità di inserire, in casi di particolare urgenza e necessità per l'attività regionale, modifiche al relativo Piano in corso d'anno, con le medesime forme di pubblicità previste per la procedura ordinaria, nell'ottica, già perseguita negli ultimi anni dalla Regione Liguria, di valorizzare massimamente il proprio patrimonio anche al fine di utilizzarlo quale mezzo di finanziamento di interventi e politiche regionali. Nello stesso senso sono compresi quali enti che possono richiedere l'attivazione del procedimento di valorizzazione anche le Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché Filse e sue società controllate, in qualità di mandatarie della Regione o di altri Enti pubblici.

Nel corso della discussione svolta in I Commissione, competente per l'esame di merito, sono stati, inoltre, presentati dalla Giunta regionale diversi emendamenti, tra i quali si possono citare le norme volte ad allinearsi alla normativa nazionale sul collocamento a riposo dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta Regionale, che riguarda i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico, ma non modifica il limite di età ordinamentale previsto per la permanenza in servizio, attraverso un adeguamento effettuato con cadenza triennale fino al 2019 e successivamente con cadenza biennale; con riguardo alla norma riguardante la scadenza dei contratti di segretario generale e di direttore generale va rilevato che è stata introdotta per uniformare tale disciplina a quella prevista per gli enti strumentali della Regione.

Si è, inoltre, ritenuto opportuno regolare in maniera più approfondita la disciplina normativa tesa a promuovere l'avvio di rapporti di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, che si fonda sull'articolo 15 della legge 241/1990, in quanto gli accordi di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni rappresentano, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento tra pubbliche amministrazioni per il soddisfacimento del pubblico interesse.

Si è, infine, provveduto a garantire la continuità al servizio di trasporto pubblico su gomma, nel rispetto della normativa vigente, e, in considerazione della pesante riduzione e dell'incertezza sull'ammontare delle risorse destinate al trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2013, a definire con certezza le percentuali di riparto delle risorse stesse, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa statale in materia, introducendo anche specifici obblighi sanzionabili.

In considerazione, inoltre, della scadenza al 31 dicembre 2012 del Programma dei servizi pubblici locali, vengono definiti, per l'anno 2013, i servizi minimi in ambito urbano ed extraurbano, i cui oneri sono a carico del bilancio regionale e, al fine di consentire l'esercizio ai presidi sanitari e socio sanitari, vengono prorogati i termini di adeguamento delle strutture sanitarie per acuti e delle strutture residenziali che, in oggi, non sono ancora in possesso di tutti i requisiti strutturali ed impiantistici previsti, risentendo inevitabilmente della relativa anzianità di realizzazione.

Vengono, ancora, previste alcune modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in campo ambientale e sismico sia per la semplificazione degli adempimenti amministrativi che per la razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quella relativa all'attività di controllo ambientale svolta da ARPAL anche mediante la riduzione degli oneri amministrativi.

E' stato, ancora, necessario provvedere alla proroga del termine per l'affidamento delle funzioni già di competenza delle Autorità d'ambito territoriale ottimale alle Province al 31 dicembre 2013 e modificare l'articolo 65 della l.r. 41/2006, introducendo integrazioni ai requisiti dei candidati alla nomina di direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, prevedendo quindi che la qualificata attività di direzione svolta per almeno 5 anni possa rivestire anche carattere amministrativo, e non solo tecnico-sanitario, e che l'incarico possa essere conferito anche a un dirigente regionale prevedendo le relative disposizioni sul trattamento economico.

Si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla I Commissione, possa ottenere il consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di consentire l'adozione, nei tempi stabiliti per la sessione di bilancio, di norme volte ad ottenere la razionalizzazione di vari interventi incidenti sulla normativa regionale e sulla spesa pubblica.

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)

Il collegato alla Legge Finanziaria 2013 è lo strumento che viene utilizzato per approvare o modificare norme che consentono la realizzazione di obiettivi di Bilancio.

Tale norme devono comunque avere attinenza alle ricadute finanziarie e agli effetti che si producono sul Bilancio di Previsione.

Come si può facilmente constatare mettendo a confronto il primo provvedimento, emanato dalla Giunta, relativo al DDL 253 e quello licenziato dalla Commissione, si dimostra che esiste una differenza enorme per quanto riguarda il numero delle disposizioni contenute, e che nel momento in cui è stato presentato il Bilancio di Previsione la Giunta non aveva ancora le idee ben chiare e, nonostante tutta una serie di emendamenti presentati in commissione, permangono enormi dubbi su quello che sarà la programmazione finanziaria del 2013.

Tutto questo dimostra la poca attenzione con la quale è stato affrontato questo provvedimento da parte della Giunta e per tali motivi esprimiamo il nostro voto contrario.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 è pubblicata nel B.U. 12 marzo 2008, n. 2;*
- *Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.*

Note all'articolo 2

- *La legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 è pubblicata nel B.U. 15 febbraio 2012, n. 1.*

Note all'articolo 3

- *Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 è pubblicato nella G.U. 11 giugno 2010, n. 134;*
- *La legge 5 maggio 2009, n. 42 è pubblicato nella G.U. 27 marzo 2010, n. 72.*

Note all'articolo 4

- *La legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 è pubblicata nel B.U. 24 luglio 2002, n. 11.*

Note all'articolo 5

- *La legge regionale 18 giugno 1997, n. 23 è pubblicata nel B.U. 9 luglio 1997, n. 11;*
- *Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.;*
- *La legge 22 dicembre 2011, n. 214 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.;*
- *La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23.*

Nota all'articolo 9

- *La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.*

Note all'articolo 12

- *La legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 è pubblicata nel B.U. 25 agosto 2004, n. 7;*
- *La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1999, n. 12.*

Nota all'articolo 13

- *La legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6 è pubblicata nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 2.*

Nota all'articolo 14

- *La legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 è pubblicata nel B.U. 4 ottobre 2006, n. 14.*

Nota all'articolo 15

- *La legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 è pubblicata nel B.U. 5 maggio 1999, n. 8.*

Note all'articolo 16

- *La legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10;*
- *Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O..*

Note all'articolo 17

- *La legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 2000, n. 4;*
- *Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O..*

Note all'articolo 18

- *La legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12;*
- *Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 è pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.;*
- *La legge 4 aprile 2012, n. 35 è pubblicata nella G.U. 6 aprile 2012, n. 82, S.O.;*
- *Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è pubblicato nella G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O..*

Nota all'articolo 19

- *La legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 è pubblicata nel B.U. 15 luglio 2009, n. 13.*

Note all'articolo 20

- *La legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 è pubblicata nel B.U. 10 agosto 1983, n. 32;*
- *La legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 2012, n. 6;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è pubblicato nella G.U.*
- *Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 è pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2007, n. 302;*
- *La legge 28 febbraio 2008, n. 31 è pubblicata nella G.U. 29 febbraio 2008, n. 51, S.O..*

Nota all'articolo 21

- *La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 è pubblicato nel B.U. 29 dicembre 2010 n. 18.*

Nota all'articolo 22

La legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 2012, n. 6.

Note all'articolo 23

- *La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18;*
- *La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23;*
- *Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O..*

Note all'articolo 24

- *La legge regionale 29 giugno 1981, n. 23 è pubblicata nel B.U. 15 luglio 1981, n. 28;*
- *Il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 è pubblicato nella G.U. 1° marzo 1927, n. 49.*

Nota all'articolo 25

- *Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O..*

Nota all'articolo 26

- *La legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali.